



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PIACENZA

Il Tribunale Ordinario di Piacenza, in funzione di Tribunale Concorsuale, composto dai magistrati

Dott. Antonino Fazio *Presidente e relatore*

Dott. Marta Lombardi *Giudice*

Dott. Angelica Bellei *Giudice*

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. **23/2026 r.g.**

promosso **in proprio** da

CASTELLO MARKET S.R.L. (in seguito, per brevità, anche solo Castello Market o la Società o la Ricorrente) con sede in Piacenza (PC) Via del Commercio 3 C.F. e P.IVA 01636400333, iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 179323, in persona del legale rappresentante Signora **Nicoletta Fava**, nata a Piacenza (PC) il 25-07-1964 (si allega il documento di identità, **doc. 1**, unitamente a visura camerale della Società, **doc. 2**) domiciliata per la carica presso la sede sociale, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Rovero del Foro di Piacenza, con studio in Piacenza Via Sant'Eufemia n 28 (CF RVRRT54S19L2190; pec: rovero.roberto@ordineavvocatipc.it; tel. 0523 334670 335-5390185) e dall'Avv. Elena Del Forno del Foro di Piacenza;

Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

verificata la rituale notifica di ricorso e del decreto di fissazione d'udienza;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 9 CCII, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio e non sono emersi elementi da cui desumere una diversa sede effettiva;

considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;



Osservato preliminarmente che la procedura di liquidazione giudiziale ha come presupposto sostanziale lo stato di insolvenza del debitore, così dovendosi fare riferimento sul punto alla consolidata giurisprudenza in tema di dichiarazione di fallimento;

Osservato allora che lo stato di insolvenza *“si realizza in presenza di una situazione d'impotenza strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività”* (Cass. 15772/2019; Cass. 29913/2018) e che, in particolare, a tale accertamento deve procedersi considerando gli elementi sintomatici *“secondo una tipicità - desumibile dai dati dell'esperienza economica - rivelatrice dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio”* (Cass. 6978/2019);

osservato al riguardo che emergono plurimi e convergenti indici sintomatici dello stato di insolvenza: 1) la rilevante esposizione debitoria di euro 650.000 verso Padial, oltre agli ulteriori debiti fiscali, contributivi, previdenziali e commerciali risultanti dall'elenco dei creditori e dalla documentazione allegata; 2) il protratto inadempimento degli obblighi contrattuali verso Padial, da cui ha continuato ad acquistare beni senza provvedere al pagamento, con conseguente progressivo incremento dell'esposizione debitoria; 3) l'insufficienza dei flussi finanziari; 4) la sostanziale cessazione dell'attività e l'assenza di attivo effettivamente disponibile; 5) la chiusura di tutti i punti vendita – peraltro riconducibile al medesimo disegno criminale sotteso alla liquidazione di Padial, con plurimi e reiterati atti di distruzione del valore aziendale (e di danneggiamento del server contenente la contabilità, allo scopo di impedirne il recupero) – con irreversibile perdita della capacità operativa e reddituale dell'impresa; 6) l'assenza di attivo e di risorse autonomamente liquidabili, posto che licenze e attrezzature erano di proprietà di Padial e che, pertanto, Castello Market non disponeva di risorse proprie; 7) mancato apporto finanziario dei soci, cui invano è stato chiesto di ripianare il passivo e di evitare la liquidazione giudiziale, cui si aggiunge l'assenza di risorse esterne (essendo stati i denari del gruppo drenati in Svizzera ed investiti in immobile non aggredibile, dunque non recuperabili, a riprova di come la crisi del gruppo Padial sia stata orchestrata e scientificamente organizzata in funzione del tornaconto personale dei soggetti coinvolti); 7) la richiesta di CIG in deroga per 14 dipendenti, che segnala la cessazione dell'attività; 8) Assenza di contabilità attendibile: la società ha dichiarato che il server contenente la contabilità, gestito da Padial, è divenuto inutilizzabile



dopo il distacco dell'energia elettrica (e non di distacco si tratta, ma di recisione a colpi di accetta dei cavi elettrici, allo scopo di renderlo inservibile: questa la cifra stilistica, coerente con il contesto delinquenziale in cui si muovono tutte le società del gruppo); pertanto, anche le fatture, gli estratti conto e la documentazione sostitutiva in luogo del bilancio al 31 dicembre 2025 restituiscono un quadro inevitabilmente frammentario e del tutto privo di attendibilità in ordine alla ricostruzione del patrimonio della debitrice, non offrendo pertanto elementi idonei a superare gli indici presuntivi di insolvenza – plurimi, precisi e concordanti – poc'anzi ricordati.

Ritenuto quindi che **CASTELLO MARKET SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ENUNCIABILE ANCHE CASTELLO MARKET S.R.L.** versi effettivamente in stato di insolvenza irreversibile, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte;

rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti ed esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;

ritenuto, conclusivamente, che debba procedersi con la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

Dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **CASTELLO MARKET SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ENUNCIABILE ANCHE CASTELLO MARKET S.R.L.**, CF 01636400333, con domicilio in VIA S. EUFEMIA PIACENZA;

Nomina

la dott.ssa **Angelica Bellei** Giudice Delegato per la procedura

Nomina

L'avv. FLORA CAGIDEMETRIO Curatore, il quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

Autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;



- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

Ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

Stabilisce

il giorno **13 gennaio 2027 ad ore 10:00**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

Assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

Avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;



Segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

Dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

Dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in *Piacenza* nella camera di consiglio del 11/10/2026.

Il Presidente ed estensore

Dott. Antonino FAZIO



